



**ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI  
UTILIZZI IDRICI IN ATTO NEL DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLE ALPI ORIENTALI**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**stipulato tra:**

- l'Autorità di Bacino del fiume Adige,
- l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione,
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
- il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale,
- la Provincia Autonoma di Trento,
- la Provincia Autonoma di Bolzano,
- la Regione del Veneto,
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
- ANBI - Veneto
- ANBI – Friuli Venezia Giulia
- ANBI – Trentino Alto Adige
- la Federazione dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario della Provincia di Trento (Co.Mi.Fo),
- la Federazione dei Consorzi di Bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario della Provincia di Bolzano,
- le Aziende di produzione di energia idroelettrica che gestiscono, nell'ambito del territorio distrettuale, impianti a serbatoio;

**VISTI:**

- La direttiva 2000/60/CE, recante *“Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”*.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* di recepimento della citata direttiva 2000/60/CE.
- Il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 in particolare all’art 4 ai sensi del quale *“Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ... le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici ...”*.
- La legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”* in particolare l’art. 51 comma 4 ai sensi del quale *“... le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto...”*.
- I decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige”* e s.m.i, nonché 22 marzo 1974, n. 381, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”*, in particolare l’art. 5 come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
- L’art. 36, comma 8, delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 che recita: *“Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni del Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno dall’entrata in vigore del presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale interessate nei modi e nel termine di cui al comma 5, per far fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi di*

- cui al presente comma sono definiti anche di concerto con le competenti autorità idrauliche e di protezione civile.”.
- L’art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del progetto di Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano adottato in data 21 aprile 2016 che recita: “Entro due anni dall’approvazione del presente Piano le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni del Veneto, stipulano accordi, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino competenti per fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni tali accordi sono definiti anche di concerto con le competenti autorità idrauliche e di protezione civile.”.
  - Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante *“Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’art. 22, comma 4, del D. Lgs. 152/99”*.

#### **RICHIAMATO CHE:**

- In data 23 febbraio 2016, nell’ambito di un incontro con le Autorità di bacino nazionali, il Ministero dell’Ambiente, riferendo sugli esiti di un precedente confronto con la Commissione Europea, ha richiesto l’inserimento, nei piani di gestione delle acque in fase di aggiornamento, di una specifica misura finalizzata all’organizzazione, su impulso del Ministero dell’Ambiente e del Dipartimento della Protezione Civile, di “cabine di regia/osservatori permanenti per la gestione delle risorse idriche”, da promuovere e attivare sin da subito in tutti i distretti idrografici, per la gestione del rischio di siccità anche prima del manifestarsi di eventi estremi di siccità e scarsità idrica.
- Anche in ottemperanza alle succitate richieste ministeriali il documento di aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato in data 3 marzo 2016, prevede nel proprio programma delle misure (Volume 8, § 13.4.11) l’organizzazione di cabine di regia da attivare al manifestarsi di eventi estremi di siccità e di scarsità idrica nonché l’individuazione di approcci preliminari per l’applicazione sperimentale di indicatori di qualità biologica e idromorfologica dei corpi idrici (Volume 8, § 24.3.3), la quale assume particolare valenza nella rappresentazione degli impatti di carenza idrica.

- Con riguardo alle finalità ed ai contenuti del presente accordo, sono assunte le seguenti definizioni di scarsità idrica e di siccità assunte dalla Commissione Europea nell'ambito della Comunicazione COM(2007) 414 del 18 luglio 2007:
  - Carenza idrica: "Condizione di domanda di acqua superiore alle risorse idriche utilizzabili in condizioni sostenibili".
  - Siccità: "Diminuzione temporanea della disponibilità idrica naturale media dovuta, ad esempio, ad una carenza di precipitazioni".

**PREMESSO CHE:**

- La già citata Direttiva 2000/60/CE prevede che, in determinate ipotesi, il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico non dia luogo a violazioni della prescrizioni contenute nella Direttiva medesima purché detto deterioramento sia dovuto a circostanze naturali, tra le quali figurano le siccità prolungate, e purché ricorrano le condizioni indicate nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 6.
- Le suddette condizioni da rispettare enunciate al comma 6 dell'articolo 4, recepito nella normativa nazionale dal comma 10 dell'articolo 77 della parte Terza del Decreto Legislativo 152/2006 sono:
  - a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
  - b) il piano di gestione del bacino idrografico deve prevedere espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
  - c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di misure del piano di gestione e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
  - d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale ed è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;

- e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) deve essere inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico.
- Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha proceduto ad emanare, con D.M. 31/07/2015, le "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", le quali individuano il SIGRIAN quale sistema di riferimento per i dati relativi alla quantificazione dei volumi irrigui; per le finalità di dette "Linee guida", il medesimo Ministero ha istituito un tavolo di lavoro permanente, coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, cui partecipano le Regioni, le Autorità di Distretto, il MATTM, il CREA, l'ISTAT, l'ANBI e le Associazioni di categoria agricola, con l'obiettivo di operare una verifica costante dell'andamento dei lavori e del monitoraggio dei volumi prelevati per l'irrigazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- Negli ultimi decenni la frequenza di situazioni siccitose, o comunque caratterizzate da ridotto apporto pluviometrico e temperature elevate è andata incrementandosi nel territorio distrettuale, determinando talora la necessità di una gestione speciale della risorsa idrica.
- Tali situazioni di ridotta disponibilità idrica possono comportare stati di magra nella rete idrografica distrettuale, generare fenomeni di carenza idrica e compromettere il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.
- Dette situazioni di ridotta disponibilità idrica possono in particolare generare impatti negativi:
- in importanti ed estesi comprensori agricolo-irrigui,
  - sull'esercizio di impianti per l'approvvigionamento idropotabile,
  - in alcuni comprensori turistici;
  - sull'ambiente.
- Nelle condizioni di siccità e/o di carenza idrica la gestione delle derivazioni esistenti e della risorsa invasata nei serbatoi di regolazione stagionali possono concorrere alla mitigazione degli impatti negativi indotti da tali condizioni.
- Il quadro climatico osservato nell'ultimo ventennio e previsto per il futuro, unitamente al quadro degli attuali usi nel distretto idrografico delle Alpi orientali, sono tali da rendere probabile una

situazione di criticità crescente sia in termini di frequenza e severità degli eventi siccitosi che sotto il profilo della carenza idrica, per far fronte alla quale è necessario operare in termini di sostenibilità dell'uso e della gestione proattiva degli eventi estremi.

- Per fronteggiare le situazioni siccitose e di carenza idrica le Autorità di bacino, le Regioni e le Province Autonome hanno promosso, soprattutto a partire dall'evento siccitoso del 2003, numerose iniziative non solo di carattere normativo finalizzate alla gestione condivisa della risorsa idrica.
- L'art. 63, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006, attribuisce all'Autorità di bacino stessa funzioni di coordinamento e sovrintendenza sulle attività dei Consorzi di Bonifica per le finalità indicate nell'ambito del medesimo comma 8.
- Le attività dell'Osservatorio concorrono alla definizione/aggiornamento del bilancio idrico del distretto idrografico delle Alpi orientali e per l'attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/07/2015 sulle quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo.
- La definizione del quadro conoscitivo relativo alla gestione del servizio idrico civile rientra tra le competenze delle Regioni e delle Province Autonome che possono pertanto riportare nell'ambito dell'Osservatorio eventuali interessi e criticità connessi a tale tipologia di servizio.

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI  
STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (*Finalità dell'accordo*)**

- 1) Con il presente atto, è costituito l'Osservatorio permanente sugli usi dell'acqua nel Distretto idrografico delle Alpi orientali, nel seguito "Osservatorio" - con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di *governance* della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere *l'uso sostenibile* della risorsa idrica in attuazione della DQA e mettere in atto le azioni necessarie per la *gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi* e per *l'adattamento ai cambiamenti climatici*.
- 2) L'Osservatorio Permanente costituisce in particolare una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua, finalizzata a:

- curare la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica nel territorio distrettuale;
  - promuovere iniziative di *best practices* che mirano ad un uso parsimonioso di acqua nel sistema irriguo in tutto il bacino idrografico;
  - promuovere iniziative per la gestione dell'ingressione di acque salmastre in periodi di magra.
- 3) Al prefigurarsi di eventi siccitosi e/o di scarsità idrica l'Osservatorio Permanente opera inoltre come *Cabina di Regia per la gestione degli eventi di siccità e carenza idrica*, anche in attuazione del Piano di gestione delle acque. In tal senso:
- garantisce un adeguato flusso di informazioni necessario per la valutazione dei livelli delle criticità in atto, nonché della possibile evoluzione nel tempo;
  - promuove l'uso sostenibile della risorsa idrica secondo i principi sanciti dalla direttiva quadro acque;
  - individua le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi siccitosi e/o di scarsità idrica e ne verifica l'implementazione;
- 4) Le Autorità di Bacino, le Regioni e le Province Autonome nell'applicare i dispositivi e le procedure già individuate nei rispettivi ordinamenti ed atti di pianificazione per la gestione delle situazioni di siccità e carenza idrica, tengono conto delle informazioni e delle indicazioni rese dall'Osservatorio.

#### **ARTICOLO 2 - (Modalità operative dell'Osservatorio)**

- 1) L'Osservatorio Permanente è costituito dai rappresentanti, a tale scopo nominati, dei soggetti firmatari del presente accordo.
- 2) Le attività dell'Osservatorio Permanente sono coordinate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale, o da un suo delegato, che opera secondo le specifiche competenze assegnate dal D.Lgs. 152/2006 e possono essere eventualmente articolate per ambiti territoriali sub-distrettuali.
- 3) L'Osservatorio si riunisce di norma presso la sede dell'Autorità di Bacino distrettuale.
- 4) Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio Permanente sono svolte dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino distrettuale che cura le convocazioni delle riunioni, la verbalizzazione delle stesse, la restituzione ai soggetti firmatari degli esiti delle indicazioni concordate.

- 5) Alle attività dell'Osservatorio partecipano, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ulteriori soggetti portatori di conoscenze e competenze invitati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale con funzione consultiva.
- 6) I soggetti firmatari, secondo il principio di leale collaborazione, s'impegnano a ricercare soluzioni condivise e a cooperare ai fini della costruzione d'idonei strumenti di *governance* consoni alle finalità dell'Osservatorio Permanente, mettendo altresì a disposizione, in forma concordata, le conoscenze sull'uso e sulla disponibilità delle risorse idriche sulle quali esercitano competenze istituzionali o diritti d'utilizzo.
- 7) La comunicazione verso l'esterno riguardo le valutazioni raccolte all'interno dell'Osservatorio/Cabina di regia dovrà rappresentare tutte le posizioni dei presenti.

### **ARTICOLO 3 - (Attività)**

- 1) Le attività dell'Osservatorio Permanente sono definite da un apposito **programma operativo**, elaborato entro 9 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo e condiviso dai medesimi Soggetti firmatari, che individua:
  - Gli eventuali ambiti sub-distrettuali al quale riferire le attività ed i flussi informativi dell'Osservatorio Permanente, in funzione dell'assetto idrografico ed idrogeologico e dei maggiori trasferimenti d'acqua;
  - Le variabili idro-meteorologiche e gli indicatori per la caratterizzazione della siccità e/o carenza idrica (tipologia; localizzazione delle stazioni di monitoraggio; Soggetti responsabili della raccolta, validazione e trasmissione dei relativi dati; modalità e frequenza di trasmissione dei dati all'Osservatorio Permanente; modalità di pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio Permanente);
  - le soglie da associare alle predette variabili o indicatori alle quali fare corrispondere livelli crescenti di criticità;
  - Gli elementi a rischio, la valutazione degli impatti e della vulnerabilità in relazione alla siccità e carenza idrica (tipologia, variabili oggetto di monitoraggio e relativa localizzazione, Soggetti responsabili della raccolta, validazione e trasmissione dei relativi dati; modalità e frequenza di trasmissione dei dati all'Osservatorio Permanente; modalità di pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio Permanente);

- La disciplina, le modalità gestionali ed i volumi delle risorse idriche eventualmente disponibili, di seguito denominati "*risorse attivabili*", in caso di siccità e/o di carenza idrica ed in funzione della severità dell'evento (tipologia, variabili oggetto di monitoraggio e relativa localizzazione, Soggetti responsabili della raccolta, validazione e trasmissione dei relativi dati; modalità e frequenza di trasmissione dei dati all'Osservatorio Permanente; modalità di pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio Permanente);
  - *Best practices* per migliorare l'uso parsimonioso dell'acqua per il sistema irriguo, per migliorare la situazione ecologica e morfologica del sistema idrico e misure sostenibili a medio lungo termine volte ad ottimizzare l'utilizzazione delle acque e ridurre l'ingressione di acque salmastre nei periodi di magra;
  - Definizione e implementazione di un modello proattivo necessario alla gestione delle crisi idriche (carenza idrica/siccità).
- 2) Le attività dell'Osservatorio Permanente, sono sviluppate con riferimento alle seguenti situazioni che rappresentano livelli crescenti di criticità:
- a) *situazione normale*, in cui i valori degli indicatori di disponibilità idrica (portate/livelli/volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
  - b) *situazione di pre-allerta*: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un *trend* verso valori meno favorevoli, le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature troppo elevate per il periodo successivo.
  - c) *situazione di allerta*: lo stato di criticità si manifesta ad esempio qualora le portate in alveo ovvero le temperature elevate ovvero i volumi accumulati negli invasi non siano sufficienti a garantire gli utilizzi idropotabili e irrigui. Le autorità competenti, valutano le possibili specifiche misure che possono essere poste in essere ai fini di mitigare i potenziali danni economici e sociali e possibili impatti sull'ambiente ivi incluse le dichiarazioni di crisi idrica temporanea ai sensi della eventuale normativa regionale o provinciale di settore.
  - d) *situazione di emergenza*: sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non ragionevolmente contrastabile con gli strumenti ordinari già previsti dalle norme nazionali e locali e dai vigenti atti di pianificazione (la risorsa idrica non risulta

sufficiente ad evitare danni al sistema gravi e prolungati). Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di *siccità prolungata* ai sensi dell'art. 4.6 della Dir 2000/60 CE.

#### **ARTICOLO 4 - (Situazione normale)**

- 1) Nella situazione normale le attività dell'Osservatorio sono rivolte al monitoraggio dello stato delle risorse idriche e all'individuazione e implementazione degli strumenti idonei per la gestione delle situazioni di criticità di cui ai successivi art. 5 e 6.
- 2) Si tratta in particolare delle seguenti attività:
  - a) Monitoraggio delle variabili di riferimento e degli indicatori rappresentativi della situazione di disponibilità idrica e del livello di soddisfacimento dei principali fabbisogni;
  - b) Individuazione e implementazione, compatibilmente con i dati e le risorse disponibili, di adeguate reti osservative diffuse sul territorio;
  - c) Individuazione e proposta di misure gestionali e strutturali sostenibili per mitigare gli impatti di periodi di carenza idrica/siccità sulle utilizzazioni d'acqua prioritarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e sullo stato ambientale dei corpi idrici;
  - d) Produzione e diffusione di reportistica periodica sul sito internet dell'Autorità di bacino distrettuale e di specifica comunicazione all'interno del gruppo dei firmatari;
  - e) Definizione e implementazione di un modello proattivo necessario alla gestione delle crisi idriche (carenza idrica/siccità), al fine di supportare le valutazioni di cui agli art. 5 e 6;
  - f) Costruzione, compatibilmente con i dati e le risorse disponibili, di scenari riguardanti gli impatti del cambiamento climatico futuro sulla disponibilità idrica e sull'assetto di uso della risorsa.
  - g) Verifica dello stato d'implementazione delle misure di mitigazione proposte.

#### **ARTICOLO 5 - (Situazione di pre-allerta e allerta)**

- 1) Con riferimento alle situazioni di *pre-allerta e allerta*, l'Osservatorio assume anche il ruolo di Cabina di Regia per la gestione della crisi idrica, ed in tal senso procede:
  - a) alla definizione degli scenari di impatto sugli elementi a rischio (prelievi, fonti puntuali di pressione, altre pressioni antropiche, stato dei corpi idrici), sulla base di quanto individuato e descritto nel Programma operativo,

- b) alla valutazione della consistenza e disponibilità delle risorse idriche (cosiddette “risorse attivabili”);
- c) alla individuazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della siccità, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili;
- d) al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate dalle Autorità competenti;
- e) alla pubblicità dei dati di caratterizzazione della situazione meteo-climatica, idrologica ed idrogeologica in atto e delle misure messe in atto per fronteggiare le situazioni siccitose e di carenza idrica.
- f) all'analisi “*a posteriori*” degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e alla valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

#### **ARTICOLO 6 - (Situazione di emergenza)**

- 1) Nella situazione di emergenza, l'Osservatorio fornisce il supporto informativo/operativo, compatibilmente con i dati e le risorse disponibili, funzionale alle decisioni eventualmente assunte da parte degli organi della Protezione Civile e delle altre autorità competenti coinvolte, secondo i dispositivi e le procedure già previste dalle normative vigenti.

#### **ARTICOLO 7 - (Norme finali e transitorie)**

- 1) Ai fini dell'informazione circa le attività dell'Osservatorio e per la diffusione dei dati i Soggetti firmatari mettono a disposizione le proprie piattaforme informative.
- 2) La partecipazione alle attività dell'Osservatorio Permanente non dà diritto né ad alcun tipo di retribuzione (compensi, indennità, ecc.) per coloro che sono chiamati a qualsiasi titolo, a farne parte a norma degli articoli precedenti.
- 3) Nelle more della piena costituzione delle Autorità di bacino distrettuale in attuazione dell'art 63 commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le funzioni di Segretario Generale sono svolte dai Segretari generali delle Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, ovvero dai corrispondenti facenti funzione.

- 4) Nelle more della elaborazione del programma operativo di cui all'articolo 3, comma 1, l'Osservatorio assume a riferimento i dispositivi e le indicazioni regolamentari già vigenti, assicurando il coordinamento alla scala territoriale di bacino.